Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2985

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASTALDI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI e MONTEVECCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2017

Modifica all'articolo 582 del codice penale concernente la lesione personale in occasione di manifestazioni sportive

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di assegnare la competenza al tribunale ordinario, in composizione monocratica, del delitto di lesioni lievi e lievissime, di cui all'articolo 582 del codice penale, commesso in occasione di manifestazioni di carattere sportivo.

In base alla legislazione vigente – ovvero l'articolo 582 del codice penale e l'articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000 – al netto di eventuali circostanze aggravanti, laddove la prognosi risulti inferiore a venti giorni, il delitto è infatti di competenza del giudice di pace, procedibile a querela. In tal modo, attraverso l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (di cui all'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 274 del 2000) la vittima di reato rischia di non trovare ristoro integrale neppure delle spese legali.

Si consideri, a tal riguardo, che le violenze contro gli ufficiali di gare sportive costituiscono un fenomeno sempre più preoccupante, anche per le conseguenze che possono scatenarsi ed i possibili effetti sull'ordine e sulla sicurezza pubblica. L'Osservatorio violenza dell'Associazione italiana arbitri, nel giugno 2016, ha pubblicato i dati allarmanti relativi agli episodi di violenza ai danni degli ufficiali di gara soltanto della FIGC nella stagione sportiva 2015/2016: ben 681 episodi di violenza, alcuni di particolare gravità commessi da dirigenti sportivi e da estranei, in costante aumento rispetto agli anni precedenti.

Il presente disegno di legge può quindi rappresentare un efficace strumento di contrasto al fenomeno della violenza contro gli ufficiali di gara, nonché di possibile ristoro – quantomeno legale – alle vittime di tale fattispecie delittuosa.

Per i motivi summenzionati è, pertanto, auspicabile un celere esame del presente disegno di legge, volto a correggere un *vulnus* di carattere ordinamentale, al fine di dotare gli ufficiali di gara oltraggiati con la violenza fisica, mentale e morale di uno strumento ulteriore di tutela giurisdizionale: effettivo, efficace e concreto.

Il rispetto della dignità umana e professionale è un valore supremo dell'attività sportiva a tutti i livelli ed il legislatore non può che contribuire a renderli fattivi, nell'ambito delle norme volte al presidio della legalità e della concordia tra consociati.

La pratica sportiva, già dalla prima formazione, oltre a rappresentare un «apprendimento permanente», costituisce un'occasione insostituibile per la crescita globale della persona e sul piano dei rapporti interpersonali, anche in relazione allo sviluppo e al progresso di una comunità. Per questo occorre in ogni modo salvaguardare l'integrità dell'attività sportiva nei valori che vi sottostanno e che la rappresentano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 582 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per il reato di cui al secondo comma consumato o tentato nei confronti del giudice di gara in occasione di manifestazioni sportive, ovvero in relazione ad esse, è competente il tribunale in composizione monocratica».

€ 1,00